Sent.55/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente *relatore*
Marcello Iacubino	Consigliere
Luigia Iocca	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio relativo al ricorso per il dissequestro di beni iscritto al n. 4074 del registro di segreteria, presentata dal sig. Nicola Ionata (C.F. NTINCL54P04A080W), nato ad Agnone (IS) il 04.09.1954 e residente in Isernia alla via Dei Pentri n. 78 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Nezza (C.F. DNZMSS63L13E335G - m.dinezza@pec.giuffre.it) con cui elettivamente domicilia in Isernia, alla Via Giovanni XXIII, nonché presso il suindicato domicilio digitale;

Visti il ricorso e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 23 ottobre 2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino, l'avv. Massimo Di Nezza per il ricorrente e il p.m. s.p.g. dott. Roberto Formisani;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 9 luglio 2025, iscritto al giudizio n. 4074 del registro di segreteria, qualificato "*per l'esecuzione dell'ordinanza n. 01/2026 della Corte dei Conti Molise di Campobasso*", il sig. Nicola Ionata ha chiesto l'adozione di "… *ogni provvedimento necessario affinché vengano a cessare gli effetti del disposto sequestro preventivo (mai divenuto definitivo), vengano cioè resi liberi e disponibili i beni indicati nella innanzi citata ordinanza n. 30/2010, e successiva modificata con l'ordinanza 01/2016 (di dissequestro parziale), con tutte le statuizioni consequenziali necessarie, ivi compresa la disposizione di poter cancellare tutte le iscrizioni trascrizioni pregiudizievoli della libera commerciabilità dei beni stessi, così come non fatto dalla Corte dei Conti del Molise a seguito della ordinanza 01/2016.*".

Espone il ricorrente di essere stato condannato, per una vicenda di finanziamento pubblico, brevemente illustrata nell'atto, con sentenza n. 168/2010 di questa Sezione giurisdizionale, confermata in appello con sentenza 475/2013/A al risarcimento del danno in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, e di aver subito il sequestro di beni per l'importo di € 356.432,73 con ordinanza n. 30/2010 di questa Sezione a garanzia del debito erariale.

Riferisce che a seguito di comunicazioni intercorse con il Ministero dello Sviluppo Economico, che aveva attivato la procedura per il recupero delle somme originarie e successive, l'intera problematica dal M.E.F. veniva trasferita ad Equitalia SUD Spa per il recupero coattivo della somma irrogata a titolo di sanzione, oltre che per il recupero delle spese.

La misura del sequestro disposta dall'ordinanza n. 30/2010, osserva il ricorrente, non si è mai tramutata in pignoramento, atteso che lo Ionata ha immediatamente provveduto a formalizzare istanza di rateizzazione.

Con nota del 26.08.2014 prot. 60669, inoltrava alla Società Equitalia Sud Spa istanza di rateizzazione delle somme riportate nella cartella nr. 0532014000594707; la stessa veniva accolta con nota del 26.08.2014 e, successivamente, sottoscriveva il piano di ammortamento per n. 120 rate mensili.

A far data dal 09.10.2014, il ricorrente dichiara di aver pagato regolarmente tutte le rate (ciascuna dell'importo di € 5.238,81 circa) tramite l'istituto bancario Monte Dei Paschi di Siena, filiale di Isernia.

In data 14.10.2014, il ricorrente depositava una prima istanza di dissequestro del provvedimento conservativo dinanzi alla Corte dei conti del Molise (ordinanza 30/2010). Con successiva ordinanza 01/2016, sempre la Corte dei conti del Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di dissequestro accoglieva parzialmente il ricorso proposto e per l'effetto disponeva il dissequestro dei bei mobili ed immobili già sequestrati, nei soli limiti delle somme già effettivamente pagate dal sequestrato, sig. Nicola Ionata, ed effettivamente recuperate da Equitalia Sud.

Nel contempo disponeva, nei limiti anzidetti, l'adozione di ogni provvedimento necessario affinché venissero a cessare gli effetti del disposto sequestro preventivo e venissero resi liberi e disponibili i beni indicati nella citata ordinanza del giudice designato nr. 30/20210

adottata nella camera di consiglio del 05 luglio 2010.

Ciò avrebbe comportato, altresì, una serie di conseguenza accessorie, ivi compresa la disposizione di poter cancellare tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli della libera commerciabilità dei beni stessi, per i soli beni corrispondenti all'ammontare della somma già effettivamente fin qui pagata dal sequestrato, sig. Nicola Ionata, ed effettivamente recuperata da Equitalia sud spa.

A seguito di quanto riportato nella ordinanza nr. 01/2016 della Corte dei conti molisana, tuttavia, non risulta essere stato mai attivato nessun procedimento e/o notificato nessun provvedimento per gli atti consequenziali inerenti al dissequestro dei beni.

Il ricorrente rappresenta di aver provveduto all'integrale pagamento del suo debito iscritto a ruolo, per un totale complessivo di euro 498.427,58, per la causale relativa alla sentenza della Corte dei conti richiamata, così suddiviso:

- Codice tributo 1U10 (ossia "credito sentenza di condanna"): euro 458.981,88;
- Codice tributo 1U23 (ossia "spese di sentenza di condanna"): euro 2.218,28;
- Codice tributo 1U22 (ossia "credito sentenza di condanna interessi"): euro 37.221,54.

Pertanto, alla luce di quanto accaduto successivamente alle intervenute sentenze di condanna, stante l'integrale pagamento del debito con l'Agenzia delle Entrate per le causali di cui alle sentenze della Corte dei conti innanzi richiamate, non si giustifica la

permanenza del vincolo del sequestro sui beni immobili e mobili analiticamente indicati nell'ordinanza n. 30/2010.

Il ricorrente con ricorso presentato a questa Sezione ha, quindi, chiesto di voler revocare l'ordinanza di sequestro conservativo n. 30/2010 e di voler conseguentemente rendere liberi i beni immobili censiti nel catasto dei terreni del Comune di Isernia, del Comune di Belmonte del Sannio e del Comune di Agnone (IS), specificamente ed analiticamente indicati nell'ordinanza n. 30/2010; in particolare, chiede di:

- rendere liberi i beni immobili censiti nel catasto fabbricati di Comune d'Isernia, Belmonte del Sannio e di Agnone, specificamente ed analiticamente indicati nell'ordinanza n. 30/2010;
- rendere libera l'autovettura modello Mercedes 250, telaio AG MB 211 J0116FAAA50 targata CF 219 XG, specificamente ed analiticamente indicata nell'ordinanza n. 30/2010;
- in definitiva, adottare ogni provvedimento necessario affinché vengano a cessare gli effetti del disposto sequestro preventivo, vengano resi liberi e disponibili i beni indicati nella innanzi citata ordinanza n. 30/2010, con tutte le statuizioni consequenziali necessarie, ivi compresa la disposizione di poter cancellare tutte le iscrizioni trascrizioni pregiudizievoli della libera commerciabilità dei beni stessi.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, comunicava il deposito della sentenza n. 31/2025 con la quale "*definitivamente pronunciando sul ricorso per il dissequestro di beni, dichiara*

il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario", sentenza appellata e di cui si è in attesa di fissazione della udienza di discussione.

Non risultando mai adottati gli atti di dissequestro consequenziali per l'esecuzione dell'ordinanza 01/2016, si propone il ricorso con le sopra riportate richieste.

Il p.m. ha depositato le proprie conclusioni in data 1° ottobre 2025, ritenendo accoglibile le richieste della parte ricorrente, nonché ha depositato in data 13 ottobre 2025 la nota n. 17658 del 10.10.2025 del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, Direzione generale dei servizi interni e finanziari, Divisione III – Contenzioso e procedimenti disciplinari, con la quale, unendo la nota AdER prot. n. 5888792/2025 del 08.10.2025, si comunica l'integrale esecuzione della sentenza di condanna n. 168/2010 del 22 dicembre 2010, confermata in appello con decisione della prima sezione centrale n. 475/2013 del 4 luglio 2013.

All'udienza del 23 ottobre 2025, la parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, conclusione condivisa dal rappresentante del pubblico ministero, che ha richiamato anche la recente sentenza n. 436/2025 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio affermante la giurisdizione contabile.

Considerato in

DIRITTO

Il presente ricorso è volto a ottenere, a seguito dell'invocato pagamento del debito derivante dal titolo esecutivo rappresentato dalla decisione di condanna n. 168/2010 di questa Sezione

giurisdizionale, l'adozione di "… *ogni provvedimento necessario affinché vengano a cessare gli effetti del disposto sequestro preventivo (mai divenuto definitivo), vengano cioè resi liberi e disponibili i beni indicati nella innanzi citata ordinanza n. 30/2010, e successiva modificata con l'ordinanza 01/2016 (di dissequestro parziale), con tutte le statuizioni consequenziali necessarie, ivi compresa la disposizione di poter cancellare tutte le iscrizioni trascrizioni pregiudizievoli della libera commerciabilità dei beni stessi, così come non fatto dalla Corte dei Conti del Molise a seguito della ordinanza 01/2016.*".

Va ribadito, come già affermato nella precedente sentenza n. 31 del 2025 (appellata), che, a seguito della sentenza di condanna divenuta esecutiva, si verifica *ipso iure* la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., come attualmente confermato dall'art. 80 del c.g.c., con conseguente avvio del processo esecutivo.

Sostiene il ricorrente che "***… la misura del sequestro, disposta dall'ordinanza n. 30/2010 della Corte dei Conti del Molise, non si è mai tramutato in pignoramento****, atteso che lo Ionata ha immediatamente provveduto a formalizzare istanza di rateizzazione, ottemperando, successivamente, al pagamento delle rate*".

L'esposta prospettazione non può ritenersi fondata, poiché l'unanime giurisprudenza civile chiarisce che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si realizza *ipso iure* al momento della pubblicazione della sentenza di condanna esecutiva, senza necessità di ulteriori adempimenti, e che le prescrizioni di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., quali anche ora richiamate dall'art. 213 c.g.c.,

sono da intendere come condizioni di procedibilità dell'azione esecutiva già automaticamente avviata, la cui omissione deve essere dedotta ed eccepita in seno al processo esecutivo (v. Cass., Sez. 3, sent. n. 10029 del 29/04/2006, Cass. Sez. 3, sent. 35365 del 18/12/2023).

Le questioni relative all'eventuale omissione, da parte del creditore, degli adempimenti previsti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. e dei conseguenti effetti di tale omissione, pertanto, sono rimesse alla cognizione del giudice dell'esecuzione e sono sottratte alla giurisdizione contabile (in tal senso, C.d.c., Sez. Lombardia, sent. n. 211 del 2024).

L'ordinanza n. 1/2016 di questa Sezione, adottata dopo la conversione del sequestro, non può riguardare né produrre effetti sul pignoramento, atto che rientra nella potestà decisoria del giudice dell'esecuzione. Per tale ragione, essa non può essere eseguita. Poiché la questione, in virtù della suddetta conversione automatica, attiene ormai agli atti e agli esiti del processo esecutivo, la giurisdizione non appartiene alla Corte dei conti, bensì al giudice ordinario (cfr., tra le più recenti, C.d.c., Sez. Lazio, sent. n. 391 del 1° agosto 2024; nonché Sez. Piemonte, sent. n. 23 del 2025).

Non può condividersi la tesi espressa nelle conclusioni del p.m., secondo cui il giudice contabile sarebbe legittimato "*all'adozione dei provvedimenti giurisdizionali necessari ai fini della cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni relative al provvedimento cautelare del 2010 (come rimodulato nel 2016)*". Parimenti, non può essere accolta l'impostazione contenuta nella recente pronuncia del giudice contabile richiamata in

udienza dal p.m., che - pur apprezzandosi la finalità sottesa - propone una "*soluzione sostanzialista di prevalenza della sostanza sulla forma e sul rito*" per affermare, in simili ipotesi, "*a tutela della parte debole*" la giurisdizione contabile, paventando una "*durata lunghissima ed incerta*" del giudizio civile e richiamando l'applicazione dei "*principi di effettività, concentrazione e ragionevole durata (artt. 1-4 c.g.c.)*" (v. Sez. Lazio, sent. n. 436/2025).

Non appare superabile, invero, il rilievo che l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti per scelta legislativa è rimasta nell'ambito della giurisdizione civile (art. 212 c.g.c. e seguenti) e che dopo la sentenza di condanna non c'è più il provvedimento cautelare, al suo posto c'è ormai il pignoramento con l'inizio del procedimento esecutivo.

La conseguenza è che eventuali domande volte a far dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo convertito in pignoramento e ordinare la cancellazione al Conservatore dei registri immobiliari della relativa trascrizione derivante dal sequestro conservativo disposto dal contabile sono di spettanza del giudice ordinario.

In tal senso, in un caso analogo di cancellazione della trascrizione di un sequestro convertito in pignoramento a seguito di condanna, si rinviene un recente provvedimento conclusivo adottato entro tempi ragionevoli dal giudice civile dopo che la competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti aveva declinato la giurisdizione al riguardo (v. Tribunale Bologna, Sez. I, sent. n. 2221 del 04/09/2025, su ricorso presentato dalla parte interessata il 23

dicembre 2024).

In conclusione, va confermata la soluzione già adottata da questa Sezione nella precedente sentenza n. 31/2025, dichiarando il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso per il dissequestro di beni, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

Il Presidente estensore

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 24 ottobre 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*